

La Confisal Federazione Snals Università Cisapuni invita alla mobilitazione

NELLA NOSTRA FORZA LA TUA LIBERTÀ

Solo la crescita di un sindacato autonomo dai partiti e dai poteri forti, non ideologico, sempre pronto al confronto, interprete delle esigenze reali del personale universitario, può dare migliori condizioni di lavoro negli atenei

UNO SFORZO COMUNE

di SANTO CRISAFI



Affrontare le elezioni RSU del 5-7 marzo 2012 in questo momento, in cui il personale del pubblico impiego è

senza contratto, con stipendi bloccati, con l'aumento costante del costo della vita e con risorse alle università ridotte al lumicino, non era la cosa migliore che poteva capitarci.

Ed essere riusciti a presentare le nostre liste in un numero maggiore di università rispetto alla volta precedente la dice lunga sull'impegno encomiabile di tutto il nostro gruppo dirigente, che ringrazio e che ha dimostrato ancora una volta come si senta impegnato in questa battaglia per la rappresentatività, fondamentale per la nostra stessa esistenza.

A volte, quando certe leggi stravolgono le norme contrattuali che con tanta fatica siamo riusciti a conquistare, ci si sente inutili anche quando si è rappresentativi e si va in contrattazione.

Ma non esserci e vedere che all'interno della propria amministrazione continuano ad imperare quei dirigenti sindacali che in tanti anni di complicità con il potere politico ed accademico si sono fatti una posizione sulla pelle dei lavoratori, fa veramente male.

segue a pag. 4

Ipotesi di accordo previdenza complementare

Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle università al fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei ministeri, enti pubblici non economici, presidenza del consiglio dei ministri, Enac e Cnel (Sirio), sottoscritta all'ARAN il 9 febbraio 2012.

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
 - ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
 - ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
 - ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
 - ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
 - ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
 - ✓ Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
 - ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
 - ✓ In conformità l'art. 94 del CCNL 16 ottobre 2008 comparto Università (biennio 2006-07)
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Università firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.
Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Università, con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a tempo indeterminato, anche part - time;
 - a tempo determinato, anche part - time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 94 del CCNL 16 ottobre 2008 comparto Università (biennio 2006-07), sono così determinate:
 - 1% a carico del dipendente;
 - 1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;

segue a pag. 4

LA CONFISAL FEDERAZIONE
SNALS UNIVERSITÀ CISAPUNI
HA PRESENTATO LISTE
CON QUESTO SIMBOLO



Fed. SNALS Università CISAPUNI

NELLE SEGUENTI UNIVERSITÀ:

Bari Politecnico
Bari Università
Basilicata
Brescia
Cagliari
Calabria
Camerino
Cassino
Catania
Catanzaro
Chieti-Pescara
Ferrara
Firenze
Foggia
Genova
L'Aquila
Lecce
Macerata
Messina
Milano Statale
Modena e Reggio Emilia
Molise
Napoli Federico II
Napoli II Università
Napoli Parthenope
Padova
Palermo
Parma
Perugia Stranieri
Perugia Università
Piemonte Orientale
Pisa Università
Reggio Calabria
Roma "Policlinico Tor Vergata"
Roma "La Sapienza"
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Salerno
Sannio
Sassari
Siena Stranieri
Siena Università
Teramo
Trieste Università
Tuscia
Udine
Urbino
Venezia Ca' Foscari

La manovra Monti, le novità per le pensioni

D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 - Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, esonero dal servizio, totalizzazione dei contributi, rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

METODO DI CALCOLO (comma 2)

Dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata per tutti secondo il sistema contributivo.

SALVAGUARDIA DIRITTI ACQUISITI ENTRO IL 31/12/2011 (comma 3, 1° periodo)

“Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”

	Età	Servizio
Quota 96	60	36
	61	35
Compiuto 40ennio	A prescindere età anagrafica	
Vecchiaia	65 uomini	20 anni
	61 donne	20 anni*

*15 se titolare di contributi previdenziali al 31 dicembre 1992

PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1/1/2012 (commi 3, 2° periodo, 6 e 7)

REQUISITI

	Età	Servizio
UOMINI	66	20 ANNI*
DONNE	66	20 ANNI*

* a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal requisito di importo minimo in presenza di età anagrafica di 70 anni e di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Fascia di flessibilità compresa tra i 66 e i 70 anni di età

PENSIONE ANTICIPATA DAL 1/1/2012 (commi 3, 2° periodo, 10 e 11)

REQUISITI

	SERVIZIO
UOMINI	42 anni e 1 mese (+ un mese per 2013 + 1 mese dal 2014)
DONNE	41 anni e 1 mese (+ un mese per 2013 + 1 mese dal 2014)

Sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. A partire dal terzo anno di anticipo la penalizzazione è del 2% per ogni anno. “Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi” (comma 10).

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno di collocamento in pensione (comma 11).

ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA

Comma 12: “A tutti i requisiti anagrafici previsti nel presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge-31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ...”

Il primo adeguamento, che ha decorrenza dal 1 gennaio 2013, è stato ufficializzato dal decreto del 6 dicembre 2011 dal ministero dell'economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 289 del 13 dicembre 2011.

Il provvedimento rende nota la misura della variazione media della speranza di vita all'età di 65 anni registrata tra i 2007 e il 2010. Poiché è risultata di 5 mesi, quindi superiore alla variazione massima consentita (3 mesi) dalla legge in sede di prima applicazione, i requisiti pensionistici aumentano soltanto di 3 mesi.

I prossimi adeguamenti, triennali, ci saranno nel 2016 e 2019; dal 2021, per effetto della manovra Monti, gli adeguamenti saranno biennali.

Una particolarità caratterizza l'adeguamento che dovrà esserci per l'anno 2019. Infatti la manovra Monti prevede che i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento nell'anno 2021.

ESONERO DAL SERVIZIO ART.72 COMMA 1-6 D.L.112/08CONVERTITO CON LA LEGGE 133/08

Con il comma 14, che abroga i commi da 1 a 6 dell'art.72, l'istituto dell'esonero non è più una delle possibilità di uscita dal lavoro. Sono salvaguardati gli esoneri in corso e si considerano tali quelli i cui provvedimenti di concessione siano stati emanati prima del 4 dicembre 2011.

DONNE – OPZIONE TUTTO SISTEMA CONTRIBUTIVO

Ai sensi del comma 14 le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai **soggetti di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 che così recita:**

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

ETA'	SERVIZIO	precisazioni
57	35	Fino al 31/12/2015

TOTALIZZAZIONE (COMMA 19, ART. 24)

È eliminato il vincolo dei tre anni. Pertanto, per ottenere la pensione unica possono essere utilizzati tutti i periodi contributivi, anche minimi.

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Comma 25: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

Nel 2011 il minimo INPS è di €467,42 x 3 = €1.402,26

Misure per la tempestività dei pagamenti...

RIENTRO IN TESORERIA UNICA

Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, articolo 35 "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica".

L'art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. in oggetto, dispone, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31.12.2014, la sospensione del regime di tesoreria unica *mista* e l'applicazione, anche alle Università, del regime di Tesoreria Unica (T.U.) disciplinato dalla legge 29.10.1984 n. 720.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge

Le entrate delle Università erano gestite con un sistema di tesoreria unica *mista* disciplinato dall'art. 7 del D.lgs 7 agosto 1997, n. 279. (1)

In base a tale disciplina, le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato venivano accreditate nelle contabilità speciali *infruttifere* aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia mentre le entrate proprie, accreditate sul conto corrente bancario fruttifero aperto presso l'Istituto Cassiere dovevano essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

Per i dipartimenti e i centri con autonomia finanziaria e contabile delle università la legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 29, comma 10, aveva disposto, a decorrere dal 1° luglio 1999, l'uscita dal sistema di tesoreria. Le contabilità speciali ad essi intestate sono state progressivamente chiuse.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge

Tutte le entrate dell'Università (amministrazione centrale e dipartimenti) dovranno essere versate nelle contabilità speciali aperte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato gestita dalla Banca d'Italia. In particolare, le entrate proprie, accreditate sul conto corrente presso l'Istituto Cassiere, dovranno essere riversate, ad opera dello stesso Cassiere, nella contabilità speciale, *sottoconto fruttifero*, mentre le entrate ministeriali e i trasferimenti dello Stato, comprese quelle provenienti da mutui, dovranno affluire nella contabilità speciale, *sottoconto in-fruttifero*.

Tempi di attuazione

Il sistema di TU è entrato in vigore dal 24 gennaio 2012 e durerà fino al 31.12.2014.

Per i dipartimenti il regime si applicherà fino all'adozione del bilancio unico d'ateneo; a decorrere dall'adozione del bilancio unico, tutte le risorse liquide dell'università, comprese quelle dei dipartimenti, dovranno essere gestite in maniera accentrata. I termini entro i quali l'Istituto Cassiere dovrà provvedere al trasferimento delle liquidità sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia sono fissati al comma 9 dell'art. 35 del decreto in oggetto: entro il 29 febbraio 2012 dovrà essere riversato il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso l'istituto cassiere alla data di

entrata in vigore del decreto; il versamento della quota rimanente dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Fino al completo riversamento delle risorse in Banca d'Italia, le entrate depositate presso i Cassieri dovranno essere utilizzate prioritariamente per i pagamenti. L'università, inoltre, dovrà provvedere al riversamento presso l'Istituto Cassiere delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi cassieri entro il 15 marzo 2012 e a smobilizzare, entro il 30 giugno 2012, eventuali investimenti finanziari ad eccezione di quelli in titoli di Stato. Gli investimenti da smobilizzare saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro, da emanare entro il 30 aprile 2012. La disposizione prevede la possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria e di cassa stipulati con le banche, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti con possibilità di recesso dagli stessi.

Adempimenti, operatività e aspetti da chiarire

1) Riapertura contabilità speciali intestate ai dipartimenti

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal un funzionario del Mef, la Tesoreria dello Stato sta provvedendo a riaprire le contabilità speciali per il dipartimenti e i centri con autonomia contabile delle Università. Si presume che la riapertura avvenga per ciascun dipartimento e coerentemente con l'elenco delle strutture presenti nella banca dati Siope. La riapertura deve avvenire entro il 29 febbraio 2012.

Molti Atenei sono in fase di riorganizzazione e accorpamento delle strutture in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 240/2010 di riforma del sistema universitario. Le contabilità speciali che verranno aperte potrebbero dover essere chiuse nell'arco di pochi mesi a seguito dell'accorpamento/soppressione di alcuni dipartimenti e centri di gestione autonoma. Sempre a seguito della riorganizzazione alcuni dipartimenti potrebbero cambiare denominazione. Attualmente le soppressioni di strutture o le variazioni di denominazione vengono comunicate all'istituto cassiere e, ai fini SIOPE, anche all'indirizzo e-mail: strutture.universitarie@istat.it.

Il decreto non precisa se andranno fatte ulteriori comunicazioni per la chiusura delle contabilità speciali a seguito della riorganizzazione.

Il Decreto dispone, altresì, che ai dipartimenti il regime si applichi sino all'adozione del bilancio unico d'ateneo. Nei disegni di decreto sulla riforma contabile delle Università, l'adozione del bilancio unico è prevista, su base volontaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via definitiva e obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2014. La sospensione

del regime di tesoreria mista è prevista fino al 31.12.2014. Ne consegue che il 1° gennaio 2013 o 2014 tutti i saldi nelle contabilità speciali delle varie strutture saranno riversate nell'unico conto di contabilità speciale intestato all'amministrazione centrale. Come verrà effettuata questa operazione?

2) Riversamento delle disponibilità del conto corrente alla contabilità speciale presso la Banca d'Italia.

Il decreto fissa i termini entro i quali dovranno essere versate le giacenze presenti sul conto corrente aperto presso l'istituto cassiere al 24 gennaio: una prima rata di importo pari al 50% dovrà essere versata entro il 29 febbraio, "la quota rimanente" entro il 16 aprile.

Non è chiaro cosa si intenda per "quota rimanente": se il restante 50% del saldo al 24 gennaio o l'intero saldo della giacenza presente sul conto corrente.

Il decreto non precisa i termini e le modalità entro i quali, a regime, le entrate proprie confluite sul conto corrente aperto presso il Cassiere verranno riversate nel conto di tesoreria. I conti correnti si azzereranno alla fine di ogni giornata?

La disposizione determinerà effetti finanziari negativi soprattutto sui bilanci dei dipartimenti, in termini di minori entrate per interessi attivi.

Il Decreto non precisa se verranno ripristinati i limiti bimestrali di prelievo sulle giacenze disponibili sulle contabilità speciali che erano in vigore fino al 31.12.2010. Se venissero ripristinati, il rientro nel sistema della tesoreria unica potrà comportare delle limitazioni nella gestione autonoma delle liquidità.

3) Smobilizzo investimenti

Lo smobilizzo degli investimenti finanziari che deve avvenire entro il 30 giugno dovrà operare anche sui Fondi di garanzia che sono stati fatti per fornire i prestiti ad honorem agli studenti?

Il comma 9 demanda ad un decreto del Mef, da emanarsi entro il 30 aprile, l'individuazione degli investimenti che dovranno essere smobilizzati.

4) Riversamento somme depositate presso soggetti diversi dall'istituto cassiere

Vanno riversate in contabilità speciale, sottoconto fruttifero, anche le disponibilità del conto corrente aperto per gestire donazioni, premi e lasciti? Attualmente gli interessi maturati su tali conti sono reinvestiti per il perseguimento delle stesse finalità per le quali si è ricevuta la donazione.

Per esigenze legate ad alcune tipologie di incassi le Università possono essere titolari di conti correnti postali (CCP). Il decreto dispone il riversamento entro il 15 marzo 2012 delle

giacenze depositate presso soggetti diversi dai cassieri ma non precisa con quale periodicità sarà necessario provvedere al riversamento delle entrate che continueranno, dopo tale data, a essere accreditate sul CCP.

Lo stesso dicasi per i conti correnti di transito aperti presso l'istituto cassiere sui quali sono accreditate, per esempio, le entrate derivanti dalle tasse studenti pagate con carta di credito o Mav. Attualmente il riversamento sui conti correnti delle entrate affluite ai CCP o conti correnti di transito o riscosse direttamente dall'economista, è disciplinato dai regolamenti di amministrazione e contabilità delle Università.

5) Non è chiaro cosa disponga il comma 10 (2)

6) Fabbisogno

Da informazioni ricevute per le vie brevi da un funzionario del Mef, per l'anno 2012 (ultimo anno di previsione della L. n. 191/2009, art. 2, c.9) il limite di fabbisogno dovrebbe valere solo per l'amministrazione centrale: la determinazione del limite di fabbisogno delle Università sarà effettuata come il precedente anno (+ 3% sul totale del fabbisogno università determinato a consuntivo nel precedente anno, nel caso in cui l'università abbia sfiorato il 3% si calcolerà sul programmato).

Per il 2013 la norma dovrà essere riscritta e si terrà conto della nuova situazione dell'entrata dei dipartimenti nel sistema di T.U.

Non è, pertanto, ancora definito come si determinerà il nuovo limite di fabbisogno né come si calcolerà. Attualmente incidono sul fabbisogno solo i prelievi dal sottoconto infruttifero che non sono compensati da eventuali versamenti di entrate proprie.

Nel determinare i criteri e i limiti per il 2013 sarà necessario tenere conto dei casi particolari ovvero delle Università che hanno anticipato la riforma della contabilità prevista dalla Legge Gelmini: per le Università che hanno adottato il bilancio unico di ateneo a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 il fabbisogno "consumato" nel 2012 potrebbe essere molto basso avendo "sfruttato" le entrate proprie dei dipartimenti i pagamenti.

(1) l'articolo citato introduce il c.d. sistema di tesoreria unica mista per le regioni e gli enti locali. Con l'art. 51 comma 3 della Legge 449/1997 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'applicazione è stata estesa alle università.

(2) "Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorerieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale".

13-18 FEBBRAIO 2012 SETTIMANA DI ASSEMBLEE DI ATENEO 16 MARZO 2012 MANIFESTAZIONE NAZIONALE

DOCUMENTO UNITARIO

ADI, ANDU, CISL-Università, CONFAL-SNALS, CoNPAss, COSAU (Adu, Cipur, Cisl-docenti università, Cnru, Cnu, Snals-docenti università), FLC-CGIL, RETE29Aprile, SUN, UDU, UIL-RUA, USB-Pubblico impiego

Il Consiglio dei Ministri del 27 gennaio scorso ha discusso inaspettatamente del valore legale delle lauree, manifestando un diffuso orientamento a favore della sua abolizione e subordinando la decisione a una pubblica consultazione.

Ci si sarebbe aspettato, invece, che il Governo affrontasse immediatamente i gravissimi e urgenti problemi che affliggono gli Atenei:

1. diritto allo studio;
2. precariato e nuovo reclutamento;
3. adeguato finanziamento.

Le Organizzazioni universitarie ribadisco-

no che il valore legale del titolo di studio rappresenta un elemento di certezza democratica indispensabile nel nostro Paese e una funzione di garanzia dello Stato sull'equità e sulla correttezza dei rapporti tra i cittadini.

Non è accettabile il modello di Università sotteso all'abolizione del valore legale delle lauree, che costruisce un sistema di formazione che permette ai privilegiati di mantenere i privilegi a spese dell'intero Paese.

Il valore legale delle lauree è garanzia della qualità minima di conoscenza e di ugua-

glianza nell'accesso alle professioni e nella pubblica amministrazione. Non può essere il "mercato" a dare il giudizio necessario per una adeguata e corretta selezione.

Pertanto, l'abolizione del valore legale delle lauree sarebbe incompatibile con le regole europee sul riconoscimento reciproco dei titoli legali e sull'accesso alle professioni.

Invitiamo tutte le componenti universitarie a riunirsi, nella settimana dal 13 al 18 febbraio, in Assemblee di Ateneo in vista di una Manifestazione nazionale da tenersi a Roma il 16 marzo 2012.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

UNO SFORZO COMUNE

Dobbiamo stringere i denti, superare quei momenti che tutti abbiamo vissuto con il desiderio di mollare e batterci ora per limitare i danni, pronti a guidare, non appena un minimo di agibilità ce lo consentirà, le battaglie sindacali del personale universitario che, senza condizionamenti partitici ed ideologici, vuole ritrovare la dignità di dipendente pubblico, attento ai suoi doveri, ma non disposto a rinunciare a nessuno dei suoi diritti e soprattutto all'adeguamento degli stipendi al costo della vita.

Dovremo chiedere l'immediata riapertura dei negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, così come è avvenuto nel mondo del lavoro privato, e proporre immediati interventi di politica economica volti ad assicurare reale sostegno ai redditi del pubblico impiego.

Occorre che il Governo realizzi una corretta politica fiscale, porti avanti una strenua lotta all'elusione ed all'evasione fiscale e attui un profondo cambiamento nella composizione della spesa pubblica, sradicando le sacche di spreco, i privilegi corporativi ed eliminando gli enti pubblici inutili.

"Nella nostra forza la tua libertà" dice un nostro slogan e per ottenere questa forza dobbiamo impegnarci. Ora che le liste sono state presentate, bisogna continuare la mobilitazione e concentrarci nella raccolta dei voti. In ogni tornata elettorale ci accorgiamo, spesso solo dopo, che decine e decine di nostri iscritti non si sono recati alle urne. Dobbiamo superare questi limiti, raffinare le modalità di raccolta del consenso e compiere uno sforzo comune affinché ogni sede si esprima al massimo delle sue possibilità. Se faremo tutto questo, gioiremo assieme del positivo risultato ottenuto.

Santo Crisafi

Coordinatore nazionale Snals Università

Ipotesi di accordo

- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in €2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

SCUOLA S.N.A.L.S.

Quotidiano del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf. s.a.l.

Direttore:
MARCO PAOLO NIGI

Comitato di redazione:

**ANTONIO CASELLA
GIUSEPPINA DI GIACOMO
GINO GALATI
ACHILLE MASSENTI
ROBERTO MOLLICONE
ROBERTO SOLDATO**

Direzione, Amministrazione e Pubblicità:
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna
Prezzo a copia € 0,77

Abbonamento per anno solare
è consentito solo a Scuole ed Enti:
annuo 61,97 euro;
annuo anche individuale per l'Estero:
77,47 euro;
C.c.p. 22439004 intestato a SNALS

Registrato Tribunale di Roma
n. 16462 del 26-7-1976 -
Stampa: PFG S.r.l.
Via Cancelliera, 62 - 00040 Ariccia
Zona Industriale (ROMA)
Fotografia: INPHOTOWEB



Sito WEB: www.snals.it - e-mail: info@snals.it
Gestione editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni